

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2018, n. 39-7664

Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case rifugio nonche' dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri Antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 862.928,00 (capitoli vari).

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*”;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Vista la DGR n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8, il quale prevede un periodo transitorio di 4 mesi, per l’iscrizione all’albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio attualmente presenti in Piemonte.

Dato atto che, ai sensi dell’art.8 della LR 4/2016, l’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati.

Osservato che:

I centri antiviolenza e le case rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata

I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Dato atto che in sede di iscrizione all'albo, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento.

Richiamato che:

con DPCM 1.12.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2018 (al n° 1-foglio 79), sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di Nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l'emergenza e per l'accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sulla base della programmazione regionale;

Preso atto che l'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento indicato nell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero ammonta a € 757.722,00;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha presentato una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con tutti gli attori territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

dato atto che il DPO sta disponendo l'erogazione dei fondi spettanti alla Regione Piemonte, per un totale di euro 757.722,00;

verificato che, ai sensi delle previsioni del DPCM 1.12.2017 e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad € 757.722,00, di cui:

-€ 201.054,65 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza,

-€ 50.000,00 destinati al sostegno delle attività degli sportelli e dei punti di ascolto collegati ai medesimi Centri;

-€ 205.408,35 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale,

-€ 50.000 destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza;

-€ 100.000 destinati ai nuovi sportelli collegati a CAV esistenti;

-€ 50.000 destinati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello);

-€ 101.259,00 destinati alla creazione di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello).

Al finanziamento del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali di cui ai capitoli 153010 (€ 21.992,00 per l'anno 2018 ed €80.000,00 per l'anno 2019) 177763 (€ 3.214,00 per l'anno 2018), le cui assegnazioni al momento ammontano ad euro 105.206,00 (di cui €21.992,00 sul cap. 153010/2018 ed €80.000,00 sul cap. 153010/2019 ed € 3.214,00 sul cap. 177763/2018), nonché gli eventuali ulteriori fondi che saranno resi disponibili attraverso le assegnazioni aggiuntive nel corso del 2018, sulla base di quanto definito da apposito provvedimento deliberativo.

Considerato, inoltre, che risulta un'economia di € 156.316,90 rispetto al precedente finanziamento statale attribuito alla regione Piemonte ai sensi del DPCM 25.11.2016 e che per tale somma è stata richiesta al Dipartimento Pari Opportunità l'autorizzazione all'utilizzo in attuazione del presente provvedimento;

verificato che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nella misura di acconto 70% e saldo 30%, da erogarsi a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute entro il 31.10.2019, secondo quanto disposto dal Regolamento attuativo dell'art. 25 delle LR 4/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

verificato, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse destinate a:

-Allegato 1: sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza, sostegno delle attività degli sportelli e dei punti di ascolto collegati ai medesimi Centri e sostegno delle case rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;

-Allegato 2: criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti;

-Allegato 3: criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla creazione di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e di nuove soluzioni per l'accoglienza di secondo livello;

Specificato che le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le case rifugio esistenti, hanno le seguenti finalità:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dato atto che:

ai fini dell'accesso ai finanziamenti per il sostegno ai centri antiviolenza ed alle case rifugio esistenti, gli stessi centri e case devono essere iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, aver presentato istanza di iscrizione alla data del 30 settembre p.v.

Nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei centri o delle case rifugio, tali centri e case non saranno ammessi al riparto dei finanziamenti.

Tutto ciò premesso;

ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016.

Accertata la disponibilità a bilancio regionale annualità 2018 e 2019 sui capitoli 153104, 177761 e 186533 (fondi statali), 153010 e 177763 (fondi regionali), che presentano la necessaria disponibilità;

si provvede all'approvazione dell'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, della L.R. 4/2016 e del DPGR n.10/R del 7.11.2016, parte integrante della presente deliberazione al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse regionali dedicate.

Le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che presentino istanza di iscrizione alla data del 30 settembre p.v.

In applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016 recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)", la somma complessiva di € 260.054,65 (di cui € 201.054,65 di fondi statali ed € 59.000 di fondi regionali) , sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- a) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Per quanto riguarda i punti di ascolto e gli sportelli, la quota di € 50.000 sarà ripartita sulla base del numero di punti di ascolto e di sportelli collegati a ciascun Centro Antiviolenza esistente ed iscritto all'Albo regionale, o che abbia presentato istanza di iscrizione entro il 30 settembre 2018, in base agli accordi territoriali già sottoscritti e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

Considerato che al momento attuale le case rifugio risultano presenti soltanto su 5 delle 8 province piemontesi, si definisce di individuare, quale unico criterio di riparto delle risorse statali pari ad € 251.614,35 (di cui € 205.408,35 di fondistatali ed € 46.206,00 di fondi regionali), il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i., rinviando l'applicazione del criterio del riparto preventivo in base ai criteri di cui sopra delle risorse finalizzate alle case rifugio all'avvenuta istituzione di case su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la somma di € 50.000 destinata alla creazione di nuovi centri Antiviolenza, vista l'attuale distribuzione dei Centri stessi, si definisce il finanziamento minimo di n. 2 progetti, da realizzarsi prioritariamente nella provincia al momento priva di Centri Antiviolenza iscritti all'albo (Vercelli) e, in via subordinata, nelle province che al momento presentano un rapporto tra il numero di centri sulla popolazione femminile residente oltre 14 anni più basso rispetto alla media regionale: Novara, Cuneo e Torino.

Qualora da tali realtà provinciali non provenissero progetti, oppure per il finanziamento degli stessi non fosse esaurito tutto il budget disponibile, si procederà all'esame ed all'eventuale finanziamento di progetti provenienti da altre province. Qualora si rendessero disponibili le risorse statali residue rispetto al finanziamento statale 2015/2016, si provvederà all'eventuale finanziamento di ulteriori progetti, sulla base della graduatoria all'uopo formulata.

La rimanente somma complessiva di € 151.259,00 destinata al finanziamento di posti per l'accoglienza in emergenza e per le soluzioni di accoglienza di secondo livello, poiché le stesse al momento non risultano diffuse sul territorio regionale, si provvede al riparto preventivo di tale somma sulla base dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

dato atto che alla spesa complessiva di € 862.928,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:

-per una quota di € 105.206,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 153010 destinati all'attuazione della LR 4/2016, e in quota parte, anche sul capitolo 177763, degli esercizi 2018 e 2019;

-per una quota pari ad € 757.722,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 1.12.2017, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguenti impegni di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2018 e 2019, ad avvenuto trasferimento delle risorse statali.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

visti gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la LR 6/2017;

vista la DGR n. 5-4886 del 20 aprile 2017;

vista la DGR n. 14-5068 del 22.5.2017;

vista la L.119/2013

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016;

vista l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014;

visto il DPCM 1.12.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2018 (al n° 1-foglio 79);

vista la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. 26-6722 del 6/4/2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 . Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

-di approvare, ai fini della piena attuazione della Legge n.119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse statali e regionali dedicate:

-l'Allegato 1) "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante della presente Deliberazione;

-l'Allegato 2) "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante della presente Deliberazione;

-l'Allegato3) "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante della presente Deliberazione;

- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avvenga con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato a valere sull'annualità 2019 del bilancio pluriennale regionale, e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il 31.11.2019;

-di dare atto che alla spesa complessiva di € 862.928,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:

-per una quota di €105.206,00 a valere sulle risorse regionali, di cui €21.992,00 sul cap. 153010/2018, €80.000,00 sul cap. 153010/2019 ed € 214,00 sul cap. 177763/2018),

-per una quota pari ad € 757.722,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 1.12.2017, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2018 e 2019, ad avvenuto trasferimento delle risorse statali.

-di dare atto che all'attuazione del presente provvedimento potranno essere destinate ulteriori risorse regionali, che saranno rese disponibili attraverso le assegnazioni aggiuntive nel corso del 2018, sulla base di quanto definito da apposito provvedimento deliberativo;

-di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

-di dare atto della regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

(omissis)

Allegato

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti , ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 1.12.2017, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e del DPCM 1.12.2017 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dei centri Antiviolenza, con sportelli e punti di ascolto collegati e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2019, devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30 settembre 2018..

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del centro Antiviolenza e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse:

--per una quota di €105.206,00 a valere sulle risorse regionali, di cui €21.992,00 sul cap. 153010/2018, €80.000,00 sul cap. 153010/2019 ed € 3.214,00 sul cap. 1777763/2018,

-per una quota pari ad € 456.463,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 1.12.2017, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2018 e 2019.

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016, la somma complessiva di € 260.054,65 (di cui € 201.054,65 di fondi statali ed € 59.000 di fondi regionali), destinata ai Centri Antiviolenza esistenti, sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli 8 ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Considerato che al momento attuale le case rifugio risultano presenti soltanto su 5 delle 8 province piemontesi, si definisce di individuare, quale unico criterio di riparto delle risorse statali pari ad €251.614,35 (di cui € 205.408,35 di fondi statali ed € 46.206,00 di fondi regionali), il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i., rinviando l'applicazione del criterio del riparto preventivo in base ai criteri di cui sopra delle risorse finalizzate alle case rifugio all'avvenuta istituzione di case su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda i punti di ascolto e gli sportelli, la quota di € 50.000,00 sarà ripartita sulla base del numero di punti di ascolto e di sportelli collegati a ciascun centro Antiviolenza esistente ed iscritto all'Albo regionale, o che abbia presentato istanza di iscrizione entro il 30 settembre 2018, in base agli accordi territoriali già sottoscritti e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese: massimo 15%

II. Per le attività degli Sportelli e punti di ascolto collegati:

- A. Spese di personale: massimo 60%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 10%
- C. Altre spese: massimo 30%

III. Per le case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%
- C. Altre spese: massimo 10%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro la data del **25 ottobre 2018**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri:

- I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30 settembre 2018: fermo restando il riparto preventivo della somma di €456.463,00 tra gli 8 ambiti provinciali e metropolitano, la quota spettante a ciascun centro sarà erogata in modo proporzionale alla popolazione femminile oltre 14 anni residente sul territorio di competenza (ultimo aggiornamento disponibile presso la BDDE regionale);
- II. per i punti di ascolto e gli sportelli: riparto della quota di € 50.000 sulla base del numero di punti di ascolto e di sportelli collegati a ciascun Centro Antiviolenza esistente ed iscritto all'Albo regionale o che abbia presentato istanza di iscrizione entro il 30 settembre 2018, in base agli accordi territoriali già sottoscritti e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso;
- III. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30 settembre 2018: riparto del finanziamento complessivo di €251.614,35 sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla Lr 1/2004 e s.m.i.. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori).

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati entro il **30 settembre 2019**.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 31 ottobre 2019.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

La responsabile dell'istruttoria è:

Anna Elda Cappiello, tel. 011/432 3326

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 30 novembre 2018, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 1.12.2017 della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) *Finalità*

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e del DPCM 25.11.2017 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza esistenti.

b) *Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti*

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di nuovi Centri Antiviolenza, in possesso dei requisiti di cui alla LR 4/2016, al Regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016 ed all'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014.

Si prevede, altresì, la realizzazione di nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza già iscritti all'albo regionale alla data del 30.9.2018.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2019**.

Soggetti proponenti:

1. per i nuovi Centri Antiviolenza:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

2. per i nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza già iscritti all'albo regionale: gli enti locali ed i soggetti titolari dei medesimi Centri Antiviolenza.

Per ciascuna richiesta di finanziamento relativa alla creazione dei nuovi Centri Antiviolenza dovrà essere formulato apposito protocollo territoriale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza.

Per i nuovi sportelli, la richiesta di finanziamento potrà porsi nell'ambito degli interventi e delle azioni ascrivibili ai protocolli territoriali già vigenti e presentati alla Regione in sede di istanza di iscrizione all'albo regionale dei centri Antiviolenza e delle case rifugio esistenti.

Per quanto riguarda la creazione dei nuovi Centri Antiviolenza, per gli stessi dovrà essere trasmessa alla Regione, prima o in concomitanza con la presentazione della rendicontazione delle spese effettuate, apposita istanza di iscrizione all'albo regionale, sezione A (Centri antiviolenza).

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato 2, concorrono le seguenti risorse: € 150.000, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2017 e 2018.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà come segue:

-La somma di € 50.000,00 destinata alla creazione di nuovi centri Antiviolenza, vista l'attuale distribuzione territoriale dei Centri stessi (dati al 30.7.2018), si definisce il finanziamento di almeno n. 2 progetti, da realizzarsi prioritariamente nella provincia di Vercelli, al momento sprovvista di centri Antiviolenza iscritti all'albo regionale, e successivamente nelle altre province, con priorità per le province che al momento presentano un rapporto tra numero di Centri/popolazione femminile residente oltre 14 anni più basso rispetto alla media regionale, pari ad un centro ogni 125.283 donne residenti oltre i 14 anni (dati BDDE Regione Piemonte anno 2017).

Le province individuate sono le seguenti:

- Novara (1 Centro per 167.735 donne residenti)
- Cuneo (2 centri-1 centro ogni 131.368 donne residenti)
- Torino (8 centri-1 centro ogni 130.219 donne residenti)

-Qualora dagli enti ed associazioni/organizzazioni afferenti a tali realtà provinciali non provenissero progetti, oppure per il finanziamento degli stessi non fosse esaurito tutto il budget disponibile, si procederà all'esame ed all'eventuale finanziamento di progetti provenienti da altre province, in questo ordine:

- Alessandria (2- centri-1 centro ogni 98.468 donne residenti)
- Asti (1 Centro per 98.343 donne residenti)
- Biella (1 centro per 83.442 donne residenti)
- Verbano-Cusio-Ossola (1 Centro per 73.684 donne residenti)

-Per la rimanente somma complessiva di € 100.000,00 destinata al finanziamento di nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti, si definisce che il contributo massimo assegnabile per ciascuno sportello ammonta ad euro 10.000 e saranno finanziate le istanze proposte dai centri Antiviolenza iscritti all'Albo, con le seguenti priorità:

1. Centri Antiviolenza senza sportelli collegati (dato aggiornato al 3 settembre 2018)
2. Centri antiviolenza con 1 o 2 sportelli già collegati (dato aggiornato al 3 settembre 2018)
3. Centri antiviolenza con 3 o più sportelli già collegati (dato aggiornato al 3 settembre 2018).

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- I. Per la creazione di nuovi Centri Antiviolenza:
 - A. Spese di personale: massimo 50%
 - B. Spese per attrezzature: massimo 10%
 - C. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
 - D. Spese per affitto locali: massimo 10%
 - E. Spese per attività di comunicazione: massimo 5%
 - F. Altre spese: massimo 20%

II. Per la creazione di nuovi sportelli:

- A. Spese di personale: massimo 60%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese: massimo 20%

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro il **10 novembre 2018**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

1. Nuovi Centri Antiviolenza: formulazione della graduatoria dei progetti ammissibili, completi di tutta la documentazione richiesta sulla base dell'ambito territoriale di sede del nuovo Centro, in considerazione del rapporto attuale n. Centri/popolazione femminile residente oltre 14 anni:

- Vercelli: nessun centro Antiviolenza iscritto all'albo regionale
- Novara (1 Centro per 167.735 donne residenti)
- Cuneo (2 centri-1 centro ogni 131.368 donne residenti)
- Torino (8 centri-1 centro ogni 130.219 donne residenti)
- Alessandria (2- centri-1 centro ogni 98.468 donne residenti)
- Asti (1 Centro per 98.343 donne residenti)
- Biella (1 centro per 83.442 donne residenti)
- Verbano-Cusio-Ossola (1 Centro per 73.684 donne residenti)

Progetti finanziabili: almeno 2.

Contributo massimo assegnabile: € 25.000 per ciascun progetto.

Qualora per il finanziamento dei primi 2 progetti ammissibili ed utilmente collocati in graduatoria non si esauriscano le risorse disponibili, si procederà all'eventuale finanziamento di ulteriori progetti in graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile.

2. Nuovi sportelli collegati ai centri Antiviolenza esistenti ed iscritti all'albo regionale

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti all'Albo regionale alla data del 30 settembre 2018.

Ciascun progetto deve prevedere la creazione di un nuovo sportello, in spazi dedicati, presso un comune diverso dal quello sede del centro Antiviolenza.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 10.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete)
Qualità del progetto (presenza di personale qualificato, interventi assicurati dallo sportello, adeguate modalità di raccordo con il Centro Antiviolenza e con gli altri sportelli, se esistenti)	9 (massimo 3 punti per ciascuno degli item: 3 punti: sufficiente; 6 punti: adeguato; 9 punti: ottimo)
Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dello sportello nel lungo periodo	5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)
TOTALE	20

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 7 punti, distribuiti sui 3 criteri della valutazione di cui alla tabella.

Per tutte le 2 linee di finanziamenti si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il **15.11.2019**.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è:

Adriana Barbara Bisset, tel.011/432 3173

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 16 dicembre 2017, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

-Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;

-Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

-Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;

-Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

-Legge 190 del 6/11/2012.

m) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 1.12.2017, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e del DPCM 25.11.2017 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di progetti finalizzati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza di primo livello di donne sole, con e senza figli e figlie, vittime di violenza e di soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2019**.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato 3, concorrono le seguenti risorse: € 151.259, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 1.12.2017, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2018e 2018.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà come segue:

-Per la somma complessiva di € 151.259 destinata al finanziamento di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello) e per le soluzioni di accoglienza-protezione di II° livello, poiché tali posti al momento non risultano al momento diffusi sul territorio regionale, si provvede al riparto preventivo di tale somma sulla base dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016:

a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;

- a) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per la creazione di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (I° livello):

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese: massimo 10%

II. Per la creazione di soluzioni di accoglienza (protezione di II° livello):

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 15%
- D. Spese per attrezzature: massimo 15%
- E. Altre spese: massimo 15%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **il 10 novembre 2018**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

1. Nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (I° livello).

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti (o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30 settembre 2018) all'Albo regionale.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

- Centro Antiviolenza, in spazi dedicati;
- strutture alberghiere regolarmente funzionanti, attraverso apposite convenzioni e messa a disposizione di personale di supporto competente, in possesso di comprovata esperienza;
- case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo;
- altre strutture attive e rispondenti agli specifici requisiti di cui alla normativa vigente (ad esempio: comunità per genitore/bambino di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012).

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 15.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Numero di posti attivati	5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);
Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete)
Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio, adeguate modalità di passaggio verso la casa rifugio o altra soluzione adeguata stabile)	9 (massimo 3 punti per ciascuno degli item: 3 punti: sufficiente; 6 punti: adeguato; 9 punti: ottimo)
Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo	5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)
TOTALE	25

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 7 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

3. Nuovi posti per l'accoglienza di II° livello.

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti (o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30 settembre 2018) all'Albo regionale.

Ciascun progetto può prevedere:

- l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
 - gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012;
 - posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
 - appartamenti in regime di locazione agevolata,

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 20.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Numero di posti attivati	5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);
Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete)
Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio verso l'autonomia)	6 (massimo 2 punti per ciascuno degli item: 2 punti: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo)
Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo	5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)
TOTALE	22

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

Per tutte le 2 linee di finanziamenti, si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il **15.11.2019**.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Le responsabili dell'istruttoria sono:

Anna Ghioni, tel.011/432 2277

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 16 dicembre 2017, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

-Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;

-Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

-Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;

-Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

-Legge 190 del 6/11/2012.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.